



AREA I - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: [REDACTED] c/ C.C.I.A.A. di Roma – Giudice di Pace di Paola, sez. Civile, Ricorso ex art. 12, d.lgs. 150/2011, R.G. n. 2028/2026. Udienda il 20.11.2026. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dalla Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Visto il ricorso ex art. 12, d.lgs. 150/2011 con il quale cui la società [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e Amministratore Unico Sig. [REDACTED], ha adito il Giudice di Pace di Paola per ottenere, in via cautelare e d’urgenza, la sospensione dell’efficacia, anche inaudita altera parte, della pubblicazione del protesto relativo all’assegno n. 0015210535, repertorio 100242287, e/o ordinare alla Camera di Commercio di Roma la cancellazione provvisoria del medesimo dal Registro Informatico dei Protesti e, nel merito, la declaratoria di illegittimità della determinazione dirigenziale n. 688/2026 del 03/06/2026, comunicata con nota prot. 0127008/U del 04/06/2026, l’accertamento dell’asserito diritto della ricorrente alla cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti del protesto relativo all’assegno, e la conseguente richiesta di cancellazione del predetto protesto dal Registro Informatico dei Protesti, con vittoria di spese di giudizio;

Rilevato che in data 09.02.2026 la società [REDACTED] subiva la levata del protesto per mancato pagamento dell'assegno bancario n. 0015210535 di € 23.785,60 con la causale: *“DIFETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento”*;

Preso atto che in data 12.03.2026, tramite PEC, il l.r.p.t. della Società ha presentato istanza di cancellazione per levata erronea/illegittima dal Registro Informatico del protesto dell'assegno anzidetto in quanto il protesto sarebbe stato levato lo stesso giorno dell'avvenuto pagamento;

Atteso che la Camera di Commercio di Roma con Determinazione Dirigenziale Area VI n. 688 del 03/06/2026, ha rigettato la suddetta istanza in quanto la valutazione di quanto rappresentato dal Sig. [REDACTED] nell'istanza non rientra nelle competenze che la Legge 235/2000, ed in particolare l'art. 2, ha demandato alle Camere di Commercio, cui è attribuito il potere di disporre la cancellazione degli assegni dal Registro Informatico dei Protesti solo a seguito di decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale competente in base all'art. 17 della Legge 108/1996 o di un provvedimento di sospensione e/o cancellazione dell'Autorità Giudiziaria;

Considerato, inoltre, che il tardivo pagamento del titolo entro i termini previsti può solo evitare che la convenzione di assegno sia revocata oppure che la posizione venga iscritta nell'archivio C.A.I. (sanzioni amministrative di cui alla L. 15.12.1990 n° 386), non anche la pubblicazione del nominativo nel Registro Informatico dei Protesti

Rilevato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in materia di pubblicazione dei protesti di cambiali, vaglia cambiari e di assegni, la Camera di Commercio svolge un'attività di carattere meramente materiale dovendo osservare specifiche modalità dettate dalla legge e che, pertanto, non incorre in alcuna responsabilità nella pubblicazione degli elenchi;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta in occasione della pubblicazione del surriferito protesto;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Vista la procura alle liti per il patrocinio dell'Ente nel procedimento di cui in narrativa in favore all'Avv. Vito Parenti, con studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, sottoscritta dal Segretario Generale, competente per Statuto al rilascio della stessa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 0188708 E del 14.09.2026 con il quale l'Avv. Parenti ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 2.200,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BD0D90C246;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Vito Parenti, con studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio introdotto dalla società [REDACTED], in persona del legale rappresentante Sig. [REDACTED], dinanzi al Giudice di Pace di Paola, eleggendo domicilio presso il suo studio, precisando che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'incarico si estenderà anche all'azione per il recupero del credito da lite;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 2.200,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto.

La spesa complessiva di € 3.210,06 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 649/2026.

LA DIRIGENTE
Greta SCAPIGLIATI

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.”